REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1423/2013 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2013

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ([1]), in particolare l'articolo 437, paragrafo 2, terzo comma, e l'articolo 492, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 575/2013 riprende le norme, concordate a livello internazionale, del terzo quadro normativo internazionale per le banche emanato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ([2]) (di seguito «Basilea III»). Pertanto, anche dato che l'obiettivo degli obblighi di informativa è contribuire a migliorare, a fini di confronto, la trasparenza in materia di capitale regolamentare, occorre che le disposizioni in materia di informativa per gli enti soggetti a vigilanza a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) siano in linea con il quadro internazionale di cui al documento del comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria dal titolo *Composition of Capital disclosure requirements* (obblighi in materia di informativa sulla composizione del capitale) ([4]) adeguato per tenere conto del quadro normativo dell'Unione e delle sue specificità.

(2) Occorre prevedere una serie di modelli per la pubblicazione delle informazioni per garantire l'applicazione uniforme del regolamento (UE) n. 575/2013. Occorre che tra tali modelli sia incluso un modello per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri, che illustri in dettaglio la situazione patrimoniale degli enti, nonché un modello sulle caratteristiche degli strumenti di capitale, che rifletta il livello di dettaglio di cui è richiesta la pubblicazione per quanto riguarda le caratteristiche degli strumenti di capitale dell'ente.

(3) L'ambito di consolidamento a fini contabili e l'ambito di consolidamento a fini regolamentari presentano divergenze, che determinano differenze tra le informazioni utilizzate per il calcolo dei fondi propri e le informazioni utilizzate nel bilancio pubblicato, in particolare per gli elementi dei fondi propri. Per risolvere le disparità tra i dati utilizzati per il calcolo dei fondi propri e i dati utilizzati nel bilancio degli enti, è necessario che l'informativa riguardi anche il modo in cui gli elementi di bilancio utilizzati per il calcolo dei fondi propri cambiano quando si applica l'ambito di consolidamento regolamentare. Pertanto, nel presente regolamento occorre includere anche la metodologia di riconciliazione dello stato patrimoniale che fornisca informazioni sulla riconciliazione tra le voci dello stato patrimoniale utilizzate per calcolare i fondi propri e i fondi propri regolamentari. A tal fine, occorre utilizzare uno stato patrimoniale per l'ambito regolamentare contenente unicamente elementi dei fondi propri.

(4) Il bilancio di alcuni enti soggetti ai presenti obblighi di informativa è ampio e complesso. È necessario stabilire un approccio uniforme composto da fasi chiaramente definite, che sia d'ausilio agli enti nell'elaborazione della riconciliazione dello stato patrimoniale.

(5) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente correlate, poiché riguardano l'informativa sugli elementi dei fondi propri. Per assicurare la coerenza tra tali disposizioni, che devono entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette ai presenti obblighi di avere una visione globale ed un accesso unico, è auspicabile riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di attuazione in materia di informativa sui fondi propri previste dal regolamento (UE) n. 575/2013.

(6) Il regolamento (UE) n. 575/2013 contiene un numero consistente di disposizioni transitorie riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri. Per fornire un quadro significativo della situazione di solvibilità degli enti, è opportuno introdurre un modello diverso per la pubblicazione delle informazioni durante il periodo transitorio, che rifletta le disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013.

(7) Poiché la data di entrata in applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 è il 1º gennaio 2014 e gli enti dovranno adattare i loro sistemi per rispettare i requisiti del presente regolamento, occorre che essi dispongano del tempo necessario per farlo.

([1]) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
([2]) http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf
([3]) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
([4]) http://www.bis.org/publ/bcbs221.pdf